

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 654 e 675-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalle Commissioni permanenti riunite 2^a (Giustizia e autorizzazioni a procedere) e 8^a (Agricoltura e foreste) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 maggio 1970 (V. Stampati nn. 654 e 675)

modificato, in riunione comune, dalle Commissioni permanenti 4^a (Giustizia) e 11^a (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1970 (V. Stampato n. 2563)

d'iniziativa dei senatori CIPOLLA, COMPAGNONI, CHIAROMONTE, MAGNO, PETRONE, POERIO, MACCARRONE Pietro, RENDA, PIRASTU, CORRAO, GATTO Simone, RAIA (654); GATTO Simone, ZUCCALA', RAIA, DE MARZI, RENDA, CIFARELLI, GALANTE GARRONE, CORRAO, SEGRETO (675)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 1970*

Nuove norme in materia di enfiteusi

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le norme contenute nell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano alle enfiteusi rustiche costituite anteriormente al 28 ottobre 1941.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, alle enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941, si ha riguardo alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto.

Il concedente pertanto, ove ritenga che dette qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, può chiedere all'intendente di finanza di accertare la qualifica del fondo a quella data, assumendo a proprio carico le relative spese.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano anche ai contratti ed ai rapporti, anche di natura associativa, nei quali il coltivatore abbia contribuito al miglioramento del fondo con un apporto di capitale e lavoro pari ad almeno il 70 per cento della spesa occorrente, e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma del citato articolo 13.

Il concedente all'atto dell'affrancazione ha diritto al rimborso integrale delle spese anticipate.

Art. 4.

La disposizione sancita dall'articolo 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607, deve intendersi applicabile a tutti i canoni enfiteutici a qualsiasi fine costituiti.

Art. 5.

Il canone annuo delle enfiteusi urbane ed edificatorie non può essere superiore a quello fissato all'inizio del rapporto enfiteutico, salva, per i rapporti istituiti anteriormente al 28 ottobre 1941, la rivalutazione di cui alla legge 1° luglio 1952, n. 701.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano anche ai contratti ed ai rapporti, anche di natura associativa, di colonia e di affitto con clausola migliorataria, nei quali il colono, l'affittuario, il concessionario o un loro dante causa abbiano eseguito opere di trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale e permanente di qualunque tipo.

Identico.

Art. 4.

La disposizione sancita dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applica a tutti i canoni enfiteutici a qualsiasi fine costituiti.

Art. 5.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6.

Il canone di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso rivalutato, a richiesta della parte interessata, in misura proporzionale al mutato potere di acquisto della lira quale risulta dalle statistiche dell'Istituto centrale di statistica, dal 1° gennaio 1963 (o dalla data di costituzione del rapporto, se successiva) al 31 dicembre 1968.

Art. 7.

La misura dei canoni così come stabilita dal precedente articolo 5, anche quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato o transazione di rivalutazione, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore della presente legge.

Nei casi di intervenuta sentenza passata in giudicato, o di transazione per rivalutazione di canone, la stessa misura sarà applicata per il periodo intercorrente tra la data della sentenza o della transazione e quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Restano fermi i pagamenti eseguiti in forza di sentenze passate in giudicato o di transazioni, a seguito di richieste di rivalutazione, per i soli periodi anteriori a detti atti. Per i pagamenti che, in forza di detti atti, siano ancora da eseguire, e per quelli afferenti a canoni comunque arretrati, è in facoltà dell'enfiteuta di richiedere la rateizzazione, in dieci rate annuali, dei canoni già scaduti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

L'affrancazione del fondo si opera in ogni caso, anche quando si tratti di enfiteusi urbane o edificatorie, mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte l'ammontare del canone.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 10.

Sono abrogati l'articolo 966 ed il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 971 del codice civile.

Le domande di riscatto e di devoluzione esercitate dal concedente a norma dell'articolo 972 del codice civile non precludono in nessun caso all'enfiteuta il diritto di affrancazione.

Art. 11.

Ai fini dell'affrancazione delle enfiteusi urbane ed edificatorie si osservano le norme sulla competenza e sulla procedura sancite dalla legge 22 luglio 1966, n. 607.

Tuttavia i giudizi di cui all'articolo 5, quinto comma, di detta legge, seguiranno le norme ordinarie sulla competenza.

Art. 12.

Per la determinazione della misura del canone in conformità dell'articolo 5 o per effetto dell'articolo 6 della presente legge, nonchè per la determinazione della decorrenza del nuovo canone, ai sensi dell'articolo 7, così come per la rateizzazione di cui all'articolo 8, è competente il pretore.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Le controversie relative alla determinazione della misura del canone in conformità dell'articolo 5, o per effetto dell'articolo 6 della presente legge, nonchè per la determinazione della decorrenza del nuovo canone ai sensi dell'articolo 7, così come per la rateizzazione di cui all'articolo 8, sono di competenza del pretore.

Art. 13.

Identico.